Pubblicato il 03/04/2023

N. 05602/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03629/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Di Genesio Pagliuca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

- del decreto Registro Decreti R. 0000298. del 15.12.2020 – con il quale il Direttore Centrale decretava la esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente ivi incluso il verbale delle prove del 11 novembre 2020 recante la inidoneità del ricorrente al primo modulo;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi della procedura speciale di reclutamento nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Vigile del Fuoco volontario, impugna il decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per mancato superamento della prova di capacità operativa

- in particolare, per mancato superamento dell'ultimo dei 4 esercizi previsti nel modulo, ossia l'effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete.

Avverso il predetto provvedimento articola i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 lett. a) del d.m. n. 78 11.03.2008 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90 per difetto di motivazione del provvedimento – Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa – Carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati - Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, sproporzionalità ed illogicità – Difetto assoluto di motivazione – ingiustizia manifesta.

2) Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, sproporzionalità ed illogicità – Difetto assoluto di motivazione –Ingiustizia manifesta

Assume parte ricorrente che il giudizio di idoneità, per potersi ritenere legittimo, debba fondarsi su una valutazione complessiva e di insieme delle prestazioni eseguite dal candidato e debba essere assistito da una motivazione, seppur sommaria, che tuttavia giustifichi sufficientemente l'esclusione o l'ammissione del candidato stesso. Nel caso di specie ritiene che sarebbe stata valutata la prova nel suo complesso ma sarebbe stata data prevalenza al solo mancato superamento dell'ultimo degli esercizi del modulo, con una motivazione inesistente, non potendo, al riguardo, ritenersi sufficiente la sola dicitura "NO" barrata sulla casella posta in corrispondenza dell'esercizio ritenuto non superato.

2. L'Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure del ricorrente, insistendo sulla correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha respinto le invocate misure cautelari.

4. Con ordinanza n. 5-OMISSIS-, il Consiglio di Stato, in riforma del predetto provvedimento collegiale, ha disposto l'ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori prove concorsuali, ordinando all'Amministrazione di predisporre

le conseguenti misure organizzative, comprensive, se necessario, di un'apposita sessione straordinaria.

5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, a seguito della memoria presentata dal ricorrente nella quale veniva lamentata la mancata attivazione dell'Amministrazione nel senso indicato dall'ordinanza del Consiglio di Stato, è stato ordinato all' Amministrazione medesima di fornire dettagliate informazioni riguardo al mancato espletamento delle nuove prove selettive a cui il ricorrente era stato ammesso con riserva e l'interpretazione da dare al richiamo in servizio del ricorrente medesimo, effettuato dall'Amministrazione nei mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022, in relazione alla procedura di stabilizzazione di cui è causa.

6. In esecuzione della predetta ordinanza, l'Amministrazione, con memoria del 07.03.2022, ha comunicato che, a seguito dell'indisponibilità del ricorrente per l'espletamento delle prove fisiche per le quali era stato convocato per il 26.10.2021, il ricorrente medesimo era stato convocato nuovamente per il 24.03.2022. HA comunicato, altresì, che, a seguito della procedura di riammissione del ricorrente e della sospensione del decreto di cancellazione del suo nominativo dall'elenco del personale volontario dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, questi poteva essere richiamato – come in effetti avvenuto - in servizio temporaneo.

7. Successivamente, in esecuzione dell'ordinanza n. 4628/2022, l'Amministrazione ha comunicato che il ricorrente, convocato per lo svolgimento della prova di capacità operativa per il 24.03.2022, è risultato nuovamente assente per giustificato motivo, avendo inviato un certificato medico.

8. Il ricorrente, in data 6.03.2022, ha depositato documenti attestanti i richiami in servizio effettuati dall'amministrazione.

9. All'udienza pubblica dell'8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. I ricorso è infondato.

1.1 Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento in qualità di vigile del fuoco, basato sul mancato completamento dell' ultimo esercizio del modulo di capacità operativa (effettuazione di due serie complete di trazioni alla sbarra), assumendo che la prova dovesse essere valutata complessivamente, in un giudizio di insieme delle prestazioni eseguite dal candidato all'interno del modulo, e che il suddetto provvedimento di esclusione non fosse adeguatamente motivato, atteso che riportava la sola dicitura "NO" sulla casella corrispondente all'esercizio trazioni alla sbarra.

Tali doglianze sono prive di fondamento.

A riguardo il Collegio evidenzia che, nel momento in cui la "*lex specialis*" e l'annesso allegato C descrivono in modo puntuale le prove di capacità operativa a cui tutti i candidati dovranno sottoporsi, fissando anche le relative modalità di svolgimento e i limiti entro i quali le stesse potranno dirsi superate, il provvedimento di esclusione che consegue al mancato completamento delle prove, alla non corretta esecuzione delle stesse o al superamento dei limiti previsti non può che essere qualificato come atto vincolato, che, nel caso in esame, è chiaramente motivato (anche) "*per relationem*" (cfr. Tar Lazio, sez. I, 09/03/2022, n. 2689).

Inoltre, in riferimento alla doglianza del ricorrente secondo cui il modulo dovrebbe essere valutato nella sua interezza, come insieme delle singole prove, si evidenzia che la *lex specialis* e l'annesso allegato C si esprimono in senso nettamente contrario: "*Il Modulo 1 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare nell'ordine di seguito indicato:*

A) salita sulla pedana alta m 0,67;

B) estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di calpestio della pedana di cui al punto A) e successivo riposizionamento del medesimo anello nella sede originaria;

C) trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20;

D) effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete.

Per la validità della prova tutti gli esercizi costituenti il Modulo 1 debbono essere effettuati nel tempo massimo disponibile di 3'00" (180 secondi)".

L'allegato C prosegue nell'indicare, specificamente, nei relativi protocolli, le modalità precise tramite le quali devono essere effettuati i singoli esercizi e prevede espressamente che "*l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo*".

Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni evidenziate, le censure del ricorrente appaiono prive di fondamento, in quanto l'indicazione del non superamento delle due trazioni alla sbarra mediante la dicitura "NO" in corrispondenza della casella relativa all' esercizio, per quanto sintetica, consente, tuttavia, di comprendere la ragione dell'esclusione, visto il chiaro dettato delle disposizioni sopra citate e considerata, altresì, l'assenza, nel ricorso, di contestazioni riguardo l'eventuale erroneità del giudizio di inidoneità o di allegazioni giustificative a sostegno della mancata esecuzione dell'esercizio *de quo*.

Ne consegue che il provvedimento di esclusione del ricorrente è legittimo.

2. Per tutto quanto precede, il ricorso, assorbita ogni altra censura o deduzione, è da respingere.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.